



Ordinanza dell'USAV che istituisce misure preventive destinate a impedire l'introduzione della peste aviaria

del 15 novembre 2016

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l'articolo 57 capoverso 2 lettera b della legge del 1° luglio 1966¹
sulle epizoozie;
visto l'articolo 122^f capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 27 giugno 1995²
sulle epizoozie (OFE),

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza si prefigge di impedire l'introduzione della peste aviaria tra i volatili da cortile svizzeri.

Art. 2 Zona di controllo

La zona di controllo comprende tutta la Svizzera.

Art. 3 Misure nella zona di controllo

¹ Nella zona di controllo si applicano le misure seguenti:

- a. i volatili da cortile devono essere alimentati e abbeverati in luoghi non accessibili agli uccelli selvatici;
- b. i palmipedi e gli struzioniformi devono essere tenuti separati dagli altri volatili da cortile;
- c. i bacini d'acqua prescritti per determinate specie di volatili da cortile per motivi legati alla protezione degli animali devono essere protetti sufficientemente dall'intrusione di uccelli acquatici selvatici;

RS 916.403.1

¹ RS 916.40

² RS 916.401

- d. nelle aziende detentrici di volatili le misure d'igiene devono essere applicate in caso di epizoozia³;
- e. i mercati, le esposizioni e le manifestazioni analoghe in cui sono presentati volatili sono vietati.

² Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–c non possono essere adempiute, i volatili da cortile possono essere tenuti solo in pollai o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l'intrusione di altri uccelli.

Art. 4 Sorveglianza

¹ I detentori di volatili hanno l'obbligo di registrare gli animali morti e sintomi particolari della malattia.

² L'USAV può ordinare in tutte le aziende detentrici di volatili un esame a campione per individuare eventuali virus dell'influenza A.

Art. 5 Misure di lotta ordinarie

Per il rimanente, la lotta alla peste aviaria è disciplinata dall'OFE.

Art. 6 Caratterizzazione dei prodotti avicoli

¹ I prodotti di volatili da cortile che, in virtù dell'articolo 3 capoverso 2, non sono tenuti all'aperto ma in uno spazio esterno che adempie le esigenze di un sistema di stabulazione chiuso possono recare la denominazione «allevamento all'aperto».

² Per il rimanente, la caratterizzazione dei prodotti avicoli è disciplinata dalle disposizioni determinanti della legislazione sulle derrate alimentari e sull'agricoltura.

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'USAV dell'11 novembre 2016⁴ che istituisce misure preventive destinate a impedire l'introduzione della peste aviaria è abrogata.

³ www.blv.admin.ch > Animali > Epizoozie > Panoramica delle epizoozie > Epizoozie altamente contagiose > Influenza aviaria (AI)

⁴ RU 2016 3813

Art. 8 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 16 novembre 2016 e ha effetto sino al 31 gennaio 2017⁵.

15 novembre 2016

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

⁵ Pubblicazione urgente ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

